



**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario (Relatore)
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario



**nell'Adunanza del 10 novembre 2015**

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;  
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;  
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);  
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;  
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);  
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;  
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;  
esaminata la relazione dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Stradella** (PV) sul rendiconto dell'esercizio 2013, pervenuto a questa Sezione regionale;

A handwritten signature or mark is present in the bottom right corner of the page.

viste la richiesta istruttoria trasmessa in data 23 settembre 2015 e la risposta fornita con le note del 5 e del 14 ottobre 2015;

vista la relazione del Magistrato istruttore del 26 ottobre 2015;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 211/2015 del 27 ottobre 2015 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 10 novembre 2015;

vista la memoria dell'ente trasmessa in data 3 novembre 2015;

udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi;

uditi, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, il Sindaco, Pier Giorgio Maggi, il Segretario comunale, dott.ssa Elisabetta D'Arpa, e il Responsabile dei Servizi finanziari, dott.ssa Ilaria Balduzzi.

### **Premesso in fatto**

L'Organo di revisione contabile del comune di Stradella, in adempimento di quanto richiesto dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha redatto la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013 dell'ente, trasmettendola a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, mediante l'applicativo Si.Qu.EL.

Lo stesso Organo di revisione, in risposta alle specifiche richieste del Magistrato istruttore, ha fornito chiarimenti sui dati contabili trasmessi.

Dall'esame della relazione e della documentazione successivamente acquisita sono emersi i profili di criticità nella gestione finanziaria dell'ente di seguito elencati.

1. La differenza di parte corrente, riscontrata per l'intero triennio 2011-2013, sempre finanziata con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e proventi da permessi di costruire, questi ultimi in misura prossima al limite di legge.
2. Sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada: impossibilità di ricostruire, dal prospetto presentato, la quota vincolata e la legittimità delle spese sostenute con la stessa.
3. L'utilizzo dei proventi derivanti dalla monetizzazione di aree per il finanziamento della spesa per l'estinzione anticipata di mutui nell'esercizio 2012.
4. L'elevato ammontare dei residui attivi relativi ai titoli I e III conservati nel conto del bilancio. La mancanza e/o l'insufficienza delle informazioni sulle azioni intraprese per la fattiva realizzazione delle entrate. La mancanza e/o l'insufficienza delle motivazioni addotte a supporto della loro conservazione o cancellazione.
5. La mancata adozione di opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute ex art. 9 del decreto-legge n. 78/2009.
6. Il ricorso all'anticipazione di tesoreria (euro 1.155.204,68 nel 2013).
7. Il mancato aggiornamento della banca dati Si.Qu.EL. in merito ai contratti/convenzioni sottoscritti ed alle partecipate di II livello.
8. L'omessa pubblicazione della deliberazione di questa Sezione n. 294/2014/PRSE nella sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" della pagina "Amministrazione trasparente".

Le criticità di cui ai punti 1), 4) e 5) sono già state oggetto di pronuncia sul rendiconto dell'esercizio 2012.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto di sottoporre la situazione finanziaria del Comune alla valutazione collegiale della Sezione, convocata, allo scopo, nell'adunanza pubblica del 10 novembre 2015.

Il Comune di Stradella, in data 3 novembre 2015, ha trasmesso una memoria con la quale sono stati forniti chiarimenti sui rilievi contestati.

In adunanza, dopo la relazione del Magistrato istruttore, sono intervenuti i rappresentanti dell'ente, rinviando alle considerazioni contenute nella predetta memoria e fornendo alcune precisazioni richieste dallo stesso Magistrato istruttore.

### **Considerato in diritto**

#### **I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.**

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della

gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

## **II) Irregolarità della gestione finanziaria.**

La Sezione, prendendo atto di quanto dichiarato, ritiene di dover confermare la sussistenza delle criticità indicate, alcune delle quali già riscontrate con la pronuncia sul rendiconto dell'esercizio 2012 (deliberazione n. 294/2014/PRSE), sulla base e nei limiti delle seguenti considerazioni.

### 1. Squilibrio di parte corrente.

Il rendiconto dell'esercizio 2013 del Comune, secondo i dati riportati nella relazione dell'Organo di revisione, evidenzia una differenza di parte corrente negativa di euro 357.919,06 cui è stato fatto fronte con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per euro 222.420,46 e contributi per permesso di costruire per euro 193.773,21.

Il rilevante disavanzo di parte corrente, finanziato con entrate di natura straordinaria è già stato oggetto di pronuncia da parte di questa Sezione sul rendiconto del 2012 (deliberazione n.294/2014/PRSE) e ugualmente riscontrato nei precedenti esercizi 2010 e 2011.

L'Amministrazione comunale, nella memoria depositata, riferisce che le ragioni del mancato equilibrio derivano dall'integrazione delle entrate titoli I, II e III con il contributo per permessi di costruire, considerata fra l'altro la difficoltà del loro impiego in conto capitale a causa del rispetto del patto di stabilità e comunque nel rispetto della percentuale di applicazione in parte corrente. Si precisa altresì che una quota dell'avanzo di amministrazione vincolata è annualmente destinata alla copertura delle spese di ammortamento di finanziamenti Finlombarda per un investimento in area PIP.

La Sezione, nel ricordare che il disavanzo di parte corrente, specie se reiterato nel tempo come nel caso in esame, costituisce una irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente suscettibile,

di incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari, non può che rimandare alle considerazioni formulate sul punto nella propria precedente deliberazione.

Si rinnova pertanto l'invito all'ente a ristabilire, quale indifferibile priorità, l'equilibrio della gestione corrente attraverso una politica di riduzione e razionalizzazione della spesa del titolo I.

## 2. Sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.

La Relazione-Questionario sul rendiconto del 2013 trasmessa alla Sezione riporta che a fronte di previsioni per euro 180.000, le entrate accertate per sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della strada sono state di euro 150.000, di cui euro 75.721,84 riscosse in conto competenza.

La quota vincolata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è indicata nella somma euro 90.928,24.

Con la nota istruttoria del 23 settembre 2015 è stato richiesto al Comune di Stradella di rappresentare i criteri adottati per l'individuazione della spesa in osservanza del predetto vincolo di destinazione.

Il prospetto trasmesso dall'ente con la nota di risposta del 5 ottobre 2015 non ha tuttavia consentito di verificare l'esatta quantificazione della parte vincolata e la determinazione delle spese finanziate.

Il Comune è stato pertanto invitato, nel corso della pubblica adunanza, a precisare la natura delle spese sostenute con i proventi delle sanzioni al Codice della Strada, spese confermate poi in un nuovo prospetto trasmesso alla Sezione, mediante l'applicativo Si.Qu.EL., in data 11 novembre 2015.

Le entrate previste per euro 150.000 sono state destinate agli impieghi di seguito riportati.

<b>Segnaletica</b>	
Circolazione e segnaletica stradale -semafori	4.996,77
Spese per l'ufficio di polizia urbana-acquisto beni	2.936,00
Spese per l'ufficio di polizia urbana-prestazioni di servizi	6.656,85
Fornitura e manutenzione arredo urbano stradale	4.977,60
<b>Totale</b>	<b>19.567,22</b>
<b>Circolazione</b>	
Oneri assistenziali e previdenziali a carico del comune	85.586,00
Manutenzione straordinaria di strade comunali	16.406,77
<b>Totale</b>	<b>101.992,77</b>
<b>Sicurezza stradale</b>	
Corsi istruzione e aggiornamento professionale	1.028,24
Spese per le politiche di sviluppo risorse umane e produttività	18.750,00
<b>Totale</b>	<b>19.778,24</b>

La ripartizione effettuata non appare perfettamente conforme a quanto richiesto dall'art. 208 del Codice della strada che si riporta di seguito.

*1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.*

*4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:*


*a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*

*b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*

*c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

*5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.*

*5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.*



Le spese per l'acquisto di beni o prestazioni di servizi destinati agli uffici di polizia municipale sono stati infatti erroneamente ricompresi tra le spese per la segnaletica stradale di cui alla lett. a) dell'art. 208.

Si precisa peraltro che, secondo la costante giurisprudenza contabile, le spese per le ordinarie esigenze degli uffici di polizia non possono essere nemmeno ricondotte alle previsioni di cui alla successiva lett. b) dello stesso articolo che fa esclusivo riferimento all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature destinati in modo diretto al potenziamento delle attività di controllo.

Non possono essere ricompresi tra le previsioni di cui alla lett. b) e non concorrono pertanto a definire la misura del quarto della quota vincolata "le misure di assistenza e di previdenza" per il personale di polizia che, viceversa, trovano collocazione alla lettera c) tra le altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

Si rimanda al riguardo alle indicazioni fornite da questa Sezione, con la deliberazione n. 303/2010/PAR, sulla corretta determinazione e contabilizzazione di tali spese.

Ciò detto, la Sezione richiama il Comune alla stretta osservanza dei vincoli di destinazione dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della strada e ad una più precisa rappresentazione documentale della loro contabilizzazione.

### 3. Proventi da monetizzazione di aree.

Dai dati riportati nella Relazione-Questionario è emersa la destinazione della somma di 291.529,34 derivante dalla "monetizzazione di aree" a finanziamento della spesa corrente nell'esercizio 2012.

Nella memoria depositata si è specificato che tale risorsa è stata destinata all'estinzione anticipata di mutui ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto-legge n. 174/2012 come risulta dall'allegata deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 28 novembre 2012.

La Sezione, alla luce delle precisazioni fornite, considera superato il rilievo formulato.

### 4. Residui attivi di parte corrente.

Dai dati contenuti nel rendiconto, come riportati nella relazione dell'Organo di revisione, emergono criticità nella gestione dei residui attivi, già oggetto di pronunce di questa Sezione sui rendiconti del 2010 e del 2012.

Si deve rilevare innanzitutto che l'ente ha mantenuto nel conto del bilancio, al termine dell'esercizio, residui attivi per euro 9.563.822,94 (+12% rispetto all'esercizio 2012) e residui passivi per euro 9.315.567,96 (+9% rispetto al 2012).

I residui attivi di parte corrente dei titoli I e III ammontano complessivamente ad euro 4.364.993,08 (46% del totale), di cui euro 1.920.415,26 provenienti dalla gestione dell'esercizio in corso ed euro 2.444.577,82 mantenuti a conclusione della gestione dei residui.

Di euro 1.444.597,53, pari ad oltre il 33 per cento del totale, risulta l'ammontare dei residui attivi dei medesimi titoli I e III derivanti da entrate accertate in esercizi anteriori al 2011 con una elevata incidenza sull'avanzo di amministrazione.

Con la nota istruttoria del 23 settembre 2015 è stato chiesto all'Amministrazione comunale di indicare i motivi del mantenimento dei residui attivi risultanti alla chiusura del rendiconto 2013, e le azioni intraprese per assicurarne la riscossione.

Le informazioni fornite al riguardo con il prospetto trasmesso in data 14 ottobre 2015 (ed in parte integrate con la memoria depositata per l'odierna adunanza) sono risultate insufficienti o del tutto mancanti rispetto a talune poste creditorie segnalate all'ente nella relazione di deferimento.

Nel corso dell'adunanza il Responsabile del servizio finanziario del Comune, su richiesta del Magistrato istruttore, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito.

In particolare è stato confermato che il residuo di euro 45.207,72 relativo a sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada risalenti all'esercizio 2003, è stato eliminato con il riaccertamento ordinario del 2015 per intervenuta prescrizione.

Allo stesso modo sono stati eliminati nel 2014 per intervenuta prescrizione i residui attivi relativi ai canoni di locazione degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica del periodo 2004-2008.

Non sono state indicate le azioni intraprese dall'ente per assicurare la riscossione di quanto dovuto.

Lo stesso Responsabile del Servizio finanziario ha inoltre fornito alcuni dettagli sul piano finanziario predisposto dal Comune per il recupero dei crediti relativi al rimborso delle spese TIA per gli anni 2009-2012 per un totale di euro 356.183,60, destinato a concludersi entro l'esercizio 2016.

Per altri residui attivi di parte corrente derivanti da accertamenti pregressi si segnalano riscossioni negli esercizi finanziari successivi a quello in esame.

La Sezione, nel prendere atto della documentazione trasmessa e delle precisazioni fornite in adunanza, deve richiamare l'Amministrazione comunale alla stretta osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili che regolano la gestione dei residui ed in particolare la procedura di riaccertamento degli stessi.

A questo proposito si ricorda che, al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere all'operazione di riaccertamento, che consiste nel riesame delle ragioni creditorie e debitorie al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio (art. 228, comma 3, del TUEL).

A tal fine è richiesto di verificare non solo l'astratta esigibilità di ogni singolo credito, ma anche la concreta riscuotibilità dello stesso, dando conto delle iniziative poste in essere per il recupero di quanto dovuto.



Si precisa al riguardo che l'affidamento della riscossione coattiva ad un soggetto esterno non esime l'ente dal compiere tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.

I motivi del mantenimento e le iniziative per assicurare la riscossione devono in ogni caso trovare preciso riscontro documentale nelle relazioni dei responsabili dei servizi incaricati delle verifiche.

L'omissione di tali azioni potrebbe esporre gli stessi soggetti a responsabilità per danno erariale. L'art. 230, comma 5, del TUEL precisa, poi, che i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, vanno mantenuti nello stato patrimoniale sino al compimento dei termini di prescrizione. La radiazione delle posizioni attive o passive dal conto del bilancio non pregiudica, infatti, l'eventuale nuova iscrizione (in competenza) delle relative entrate se, per fattori sopravvenuti, l'ente consegue l'effettiva riscossione di un'entrata valutata, in sede di riaccertamento annuale, come inesigibile.

Residui inesigibili o comunque non riscuotibili mantenuti nel rendiconto incidono necessariamente sull'attendibilità dell'avanzo di amministrazione con possibili conseguenze negative sui futuri equilibri di bilancio.

L'esigenza di una corretta e prudente valutazione dei residui attivi è stata ribadita dall'art. 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ove si afferma che *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità"*.

Si ricorda inoltre che la predetta disposizione, ancora applicabile ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, è stata abrogata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che, nel dettare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali in vigore dall'esercizio 2015, impone l'accantonamento di una quota dell'avanzo di amministrazione ad un apposito "fondo crediti di dubbia esigibilità" secondo criteri, stabiliti dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato allo stesso decreto, ispirati alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente a fronte del rischio della mancata riscossione dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio.

La Sezione, anche in considerazione del riaccertamento straordinario dei residui richiesto agli enti locali in vista del passaggio al nuovo ordinamento contabile, si riserva di verificare nei successivi controlli ad essa intestati le ragioni del mantenimento dei residui e la corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

#### 5. Tempestività dei pagamenti.

Nella memoria depositata l'Amministrazione comunale conferma la mancata adozione del rapporto relativo all'analisi e alla revisione delle procedure di spesa previsto dall'art. 9, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102, già rilevata da questa Sezione nella deliberazione sul rendiconto dell'esercizio 2012.

Si precisa inoltre che il Comune abitualmente attua opportune misure organizzative atte a verificare la compatibilità della gestione di cassa con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, consentendone fino ad oggi il rispetto. Tali misure fanno riferimento a comportamenti concludenti condivisi in Conferenza dei Responsabili dei servizi.

La Sezione non può rinviare alle considerazioni espresse nella precedente deliberazione, rinnovando l'invito al Comune ad adempiere ad un preciso obbligo di legge.

#### 6. Anticipazioni di tesoreria.

L'ente, secondo i dati riportati nella relazione trasmessa, ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 219 giorni nel corso del 2013 per complessivi euro 1.155.204,68, maturando interessi passivi per euro 776,45.

Nella memoria depositata si riferisce che il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato determinato dalla reinternalizzazione degli incassi TARI e lo sfasamento temporale tra le fatture mensili e gli incassi semestrali del tributo, riscosso in due rate. A ciò si aggiunge la progressiva riduzione di trasferimenti erariali e delle entrate proprie del comune che non hanno lo stesso grado di certezza né negli importi né nei tempi, essendo sempre più elevata l'evasione o la richiesta di rateizzazione.

La Sezione ricorda al riguardo che l'anticipazione di tesoreria, cui il Comune può ricorrere nei limiti di cui all'art. 222 del TUEL, costituisce una operazione eccezionale consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non deve perciò rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale dell'ente.

L'azione infatti, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi, rappresenta il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, denotando l'incapacità del comune di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa.

Appare quindi necessario che l'Amministrazione, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi.

#### 7. Rapporti finanziari con gli organismi partecipati.

Si deve ancora rilevare che nel questionario Si.Qu.EL. non sono stati inseriti i dati relativi agli organismi partecipati dall'ente, con particolare riferimento ai contratti/convenzioni in essere e le partecipate di II livello.

Nella memoria depositata si conferma la correttezza dei dati sugli organismi partecipati già inseriti nel sistema, mentre si informa che l'ente sta procedendo alla raccolta dei dati relativi agli affidamenti dai responsabili dei vari settori;

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato, ricorda che ai sensi della normativa vigente (art. 22, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) gli enti locali sono tenuti a dichiarare le partecipazioni detenute in società ed altri organismi indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.

Si ricorda che la verifica della situazione finanziaria degli enti locali non può prescindere dalla corretta rappresentazione dei rapporti finanziari esistenti con le società e gli organismi partecipati.

Costituisce pertanto un preciso obbligo per il Comune quello di fornire, tramite il sistema informativo Si.Qu.EL., tutte le informazioni richieste al riguardo. Si tratta peraltro di informazioni che, con specifico riferimento ai rapporti contrattuali e alle convenzioni in essere con società partecipate, non possono presentare alcuna difficoltà di reperimento.

#### 8. Obbligo di pubblicazione delle deliberazioni della Corte dei conti.

L'Amministrazione riferisce infine che, a seguito del rilievo mosso dalla Sezione, la deliberazione n. 294/2014/PRESE sul rendiconto dell'esercizio 2012, già consultabile sul sito comunale nella parte relativa alla pubblicazione delle delibere, è stata pubblicata anche nella pagina "Amministrazione trasparente".

La Sezione prende atto.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Stradella, quale emersa dalla documentazione esaminata rivela profili di criticità che se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per l'adozione delle necessarie misure correttive.

Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia


#### **ACCERTA**

la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

#### **INVITA**

il Comune ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate, dandone comunicazione a questa Sezione.

DISPONE




che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Si.Qu.EL, all'Organo di revisione dell'ente;  
che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato dalla Camera di consiglio del 10 novembre 2015.

Il relatore  
(dott. Paolo Bertozzi)



Il Presidente  
(dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria

**22 DIC 2015**

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

